




Autorità Portuale di Gioia Tauro

***AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE
NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO
DEL PORTO DI GIOIA TAURO E DEL PORTO DI TAUREANA DI
PALMI***



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa

La Legge n. 84/1994 ss.mm.ii. ha riorganizzato le attività portuali con l'obiettivo di pervenire ad un efficientamento delle stesse e con il D.Lgs. 169/2016 ss.mm.ii. sono state aggiornate le funzioni delle Autorità di Sistema Portuale e dei relativi compiti.

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha redatto ed emanato il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti da navi commerciali, redatto ai sensi D.Lgs. 182/03 ss.mm.ii., per espletare le funzioni relative all'"affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1.

L'art. 6, comma 1, della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i., nel testo antecedente alla novella legislativa recata dal citato D. Lgs. 169/2016, sanciva, alla lettera c), che l'Autorità Portuale, nei porti ove era istituita, disciplinava, affidava e controllava le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, individuati con apposito decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (ora Infrastrutture e Mobilità Sostenibili).

Tale decreto era stato emanato in data 14/11/1994, ed esso compendia il puntuale catalogo dei servizi, definiti di "interesse generale", che il successivo art. 6, comma 5, della precitata L. 84/94, in combinato disposto con l'art. 3 del richiamato D.M. 14/11/1994, prescriveva fossero affidati in concessione dalle Autorità Portuali mediante gara pubblica espletata ai sensi della vigente normativa (all'attualità, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il succitato D.M. 14/11/1994 è stato espressamente abrogato dal D. Lgs. 232/2017 di talché è da ritenersi conseguentemente caduca l'intera disciplina riguardante i suddetti servizi d'interesse generale, ormai non più in linea con la produzione normativa posteriore, soprattutto di derivazione comunitaria, per come recepita in seno all'Ordinamento nazionale.

Per altro, il superamento di tale disciplina era stato già enucleato dal parere n. 1668/2017, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo correttivo della riforma portuale n. 232/2017, stante la "sopravvenuta obsolescenza" del previgente assetto normativo in materia rispetto alla legislazione settoriale più recente.

Alla luce del portato derivante dalla novella legislativa di che trattasi l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigilante, con nota prot. 10251 del 17/4/2018, ha inteso impartire specifiche direttive, invitando le Autorità di Sistema Portuale e le Autorità Portuali ad attenersi a criteri di stretta legalità in materia, limitando la propria azione amministrativa all'affidamento in concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, del solo servizio di ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle navi, in quanto disciplinato da specifica normativa comunitaria (Direttiva 2000/59/CE recepita con il D. Lgs. 182/2003), verificando altresì caso per caso se residuino altre tipologie di attività, non già rientranti nella competenza degli Enti Locali o di altre autorità amministrative, da disciplinare eventualmente anche alla luce del disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di esposizione alla concorrenza.

Il comma 10, art. 6 specifica inoltre che “L'esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in concessione dall'Autorità Portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. attribuisce alle Autorità Portuali la competenza esclusiva in materia di rifiuti dalle navi – *art.19, comma 4-bis. “Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12”.*

Pertanto l’Autorità Portuale può organizzare, disciplinare e controllare il servizio emanando i capitolati / regolamenti per le imprese erogatrici del servizio.

Per completezza si richiama infine l'art.4, comma 5 del D. Lgs. 182/03 che prescrive l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi avvenga mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Per l’affidamento del servizio si applica il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” relativamente alle concessioni nei settori speciali “porti ed aeroporti” e Parte III “contratti di concessione”.


ARTICOLO 1 - Ente appaltante

Il presente appalto è indetto dall'Autorità portuale Di Gioia Tauro , Ente pubblico non economico, con sede in Gioia Tauro, Contrada Lamia, snc. Telefono: 0966/588637- - Fax: 0966/588617 – Indirizzo internet: www.portodigioiatauro.it, Pec: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto

Il servizio ha per oggetto la raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero, per il periodo di mesi solari 36 (trentasei), con possibilità di estensione per ulteriori mesi 12 (dodici), decorrente dalla data di aggiudicazione definitiva e di consegna del servizio, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico provenienti da bordo delle navi in sosta in banchina nell'area portuale di Gioia Tauro e per il Porto di Taureana di Palmi, secondo il Regolamento per il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di competenza dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, approvato con Ordinanza n. 18/2021 del 26/5/2021, e specificate nei “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” aggiornati e redatto, ai sensi dei comma 1 e 6 dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 – della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (d'ora in avanti denominato PRRC), a loro volta approvati con Decreto commissariale n. 72/2021 del 26/5/2021, che sono parte integrate e prevalente nelle specifiche del servizio da effettuarsi da parte del concessionario nonché in ordine alla strutturazione tariffaria dello stesso.

Il servizio dovrà essere fornito alle navi, da carico nonché ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto, che ormeggiano presso le strutture del Porto di Gioia Tauro e nella struttura del Porto di Taureana di Palmi, così come definite nelle planimetrie generali di seguito riportate



Planimetria dell'area portuale di Gioia Tauro

Porto di Gioia Tauro

In linea generale, e per meglio definire il servizio da effettuarsi si riporta in dettaglio la descrizione della circoscrizione portuale di Gioia Tauro, che ha una superficie complessiva di circa 4.400.000 m² (440 ettari), esclusi gli spazi acquei. Le relative aree sono riportate in catasto nei fogli di mappa n. 1, 3, 7, 8, 13, 19 e 20 del Comune di Gioia Tauro (RC) e n. 31 e 32 del Comune di San Ferdinando (RC).

Il Porto di Gioia Tauro presenta una configurazione a canale con una superficie dello specchio d'acqua interno di circa 180 ettari, ubicata parallelamente alla costa. L'imboccatura ha una larghezza utile di circa 300 m ed è ad essa contiguo un bacino di evoluzione del diametro di circa 750 m. In direzione Nord si sviluppa il canale portuale della lunghezza di circa 3 km e di larghezza minima di circa 200 m.

All'estremo Nord del canale si trova un bacino di evoluzione del diametro di 500 m.

Il porto dispone di 5.125 m. di banchine di cui m. 3.391 ricavate lungo il lato di levante, m. 814 lungo il lato nord e m.920 lungo il lato di ponente con fondali fino a -18 m (in corrispondenza della banchina alti fondali).

I piazzali portuali hanno una superficie complessiva di circa 1.800.000 m².

A Sud è presente una darsena destinata all'ormeggio delle imbarcazioni adibite ai servizi portuali e ad attività di pesca e diporto, dotata di banchine della lunghezza di 243 m.

Operano in porto stabilmente diverse imprese portuali e due terminalisti rispettivamente per la movimentazione di container e per la movimentazione di auto.

La principale area operativa è attualmente costituita dal Terminal Container in concessione alla società M.T.C. S.p.A. che dispone di piazzali per lo stoccaggio e la movimentazione dei contenitori di 1.484.766 m². L'area si sviluppa lungo il lato Nord del canale e fruisce di circa 3.400 m di banchina. Il Terminal è dotato di 18 caricatori di container da banchina del tipo postpanamax e 4 del tipo superpostpanamax nonché di congruo numero di gru mobili e mezzi minori. Lungo il lato di ponente sono ricavati tre punti di accosto per unità Ro-Ro. I piazzali adiacenti il bacino di evoluzione nord ospitano il terminal auto con una superficie di piazzali di 240.658 m². Nella zona di ponente è installato un silos per lo stoccaggio temporaneo di cemento e due cantieri per la costruzione a terra di unità da diporto e piccole riparazioni navali. Nella zona di ponente si trova, inoltre, un'area della superficie di 7.600 m² destinata alla movimentazione di rinfuse solide.

Il servizio di pilotaggio è assicurato dalla Corporazione dei Piloti dello Stretto che dispone di una sede all'interno del porto e provvede ai diversi servizi con personale adeguato. Il servizio di rimorchio è svolto dalla Società AUTOMAR s.r.l. dotata di moderni rimorchiatori idonei a rendere le prestazioni richieste.

Il servizio di ormeggio fa capo al Gruppo Ormeggiatori di Reggio Calabria.


Ulteriore elemento di valutazione ai fini del servizio da effettuarsi sono i volumi di traffico dell'ultimo triennio nonché la tipologia e la classificazione di rifiuti prodotti.

Il traffico navale che interessa il Porto di Gioia Tauro è rappresentato da:

- navi da carico;
- pescherecci e imbarcazioni da diporto.

Porto di Taureana di Palmi

Il molo sopraflutto si presenta con una struttura moderatamente trascinabile, orientato parallelamente alle isobate e prolungato rispetto all'imboccatura al fine di realizzare un avamporto esterno parzialmente riparato ed assicurare un adeguato schermo protettivo dalle onde dell'intero settore di traversia. Per mitigare l'agitazione ondosa interna e l'interrimento del bacino portuale è stato realizzato un pennello di circa 20.00 m di lunghezza, radicato sul molo sopraflutto. Il molo sottoflutto dista circa 20 m in direzione Nord dagli scogli di Mezzo. Il suo andamento, inizialmente ortogonale alla linea di riva, si sviluppa parallelamente alle isobate direzione Sud-Nord, mentre il tratto terminale si protende in direzione SudEst-NordOvest.




Planimetria dell'area portuale di Taureana di Palmi

L'accesso al porto via mare avviene attraverso un avamposto in cui l'imboccatura di circa 50 m prevista tra il molo di sopraflutto e quello di sottoflutto consente un'agevole manovra di ingresso e di uscita dei natanti. Nella zona retrostante il molo sopraflutto è stato realizzato un banchinamento a giorno per l'attracco delle imbarcazioni a maggiore pescaggio con fondali posti a quota -5.00 m.

Nella zona più interna, è stato realizzato un bacino con fondali a quota -3.50 m, delimitato dalla spiaggia e dalle opere realizzate.

Inoltre, presso il Porto sono presenti due isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni.



Planimetria individuazione isole ecologiche del Porto di Taureana di Palmi

Il traffico che interessa il Porto di Taureana di Palmi è rappresentato da pescherecci e imbarcazioni da diporto.

Per gli ulteriori elementi di valutazione ai fine delle determinazione sui livelli di servizio da effettuarsi si rimanda ai "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" del Porto di Gioia Tauro e Taureana di Palmi, approvati con Decreto commissariale n. 72/2021 del 26/5/2021, pubblicato all'indirizzo <http://portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2021/05/26/72-2021-72-2021-665/> ed al Regolamento per la gestione dei rifiuti del carico prodotti a bordo delle navi, approvato con Ordinanza n. 18/2021 del 26/5/2021, pubblicata all'indirizzo <http://portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2021/05/26/18-2021-18-2021-666/>.

In particolare gli stessi riportano le informazioni di dettaglio relativi alla caratterizzazione funzionale dei porti, all'analisi di dettaglio dello stato attuale e previsionale del traffico commerciale, tipologia di rifiuti prodotti e relativa classificazione e l'analisi statistica riguardante le previsioni sulla quantità di rifiuti da conferire nel periodo di competenza della concessione per il servizio.

I suddetti documenti ed il Regolamento per il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, specificano inoltre i requisiti minimi del soggetto gestore, le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti gli adempimenti normativi, la struttura minima organizzativa, le infrastrutture e le attrezzature per garantire lo svolgimento del servizio, la gestione del processo, le istruzioni operative per la gestione dei rifiuti raccolti a bordo nave ed il trattamento nonché le procedure di informazione e comunicazione da attuarsi verso gli utenti.

ARTICOLO 3 - Durata e valore stimato dell'appalto e canone di concessione

La durata della concessione per il servizio in oggetto del presente capitolato è prevista in mesi solari 36 (trentasei), con possibilità di estensione per ulteriori mesi 12 sei su richiesta espressa della Stazione appaltante, decorrente dalla data di consegna del servizio. Il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 750.000,00 per il periodo considerato (36 mesi, includendo la possibilità di estensione), comprensivi dell'importo di Euro 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Concessionario sarà tenuto a versare all'Autorità Portuale per l'espletamento del servizio in oggetto un canone annuale pari al 1% (uno per cento) del fatturato lordo conseguito in forza dell'esecuzione del servizio di cui si tratta, ivi inclusi gli introiti derivanti dalla riscossione della tariffa fissa posta a carico di tutte le navi (esclusi pescherecci, imbarcazioni da diporto). A tal fine, il concessionario sarà tenuto a dimostrare con idonea documentazione, anche a mezzo di specifica contabilità inerente unicamente il servizio di cui si tratta, i ricavi del servizio affidato in concessione. In ogni caso, il canone annuale minimo non potrà comunque essere inferiore ad Euro 2.500,00,00 (Euro Duemilacinquecento/00). Il canone minimo dovrà essere versato entro il mese successivo a quello di aggiudicazione definitiva della concessione.

All'aggiudicatario del servizio sarà assegnata in concessione — per la durata commisurata a quella della concessione — anche un'area demaniale marittima nell'ambito portuale del porto di Gioia Tauro, al fine di

organizzare in quella sede le attività connesse con l'espletamento del servizio (es. deposito temporaneo rifiuti in appositi contenitori e/o mezzi, ricovero mezzi durante le fasi non operative; collocazione di pesa mobile, etc.) nonché per la collocazione di impianti mobili finalizzati al deposito temporaneo dei rifiuti secondo le modalità ed i limiti della vigente legislazione (deposito temporaneo ex art. 183 D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). L'uso di tale area sarà soggetto al pagamento del relativo canone annuale ai sensi degli artt. 36 e Cod. Nav. e relative norme di attuazione. L'area da richiedere in concessione dovrà essere comunque sufficiente per assicurare gli scopi previsti dal presente CSA. e per le esigenze previste per il servizio da effettuarsi in base alle specifiche tecniche e di dettaglio riportate nel Regolamento per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi e dai "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi". È fatta salva la possibilità per l'Ente di individuare, un'area portuale idonea, in relazione ad esigenze sopravvenute o connesse alle attività di programmazione e/o esecuzione di attività portuali che rendano incompatibile con le stesse la concessione dell'area come sopra descritta.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Fermi restando i principi generali che disciplinano la gestione dei rifiuti e di cui all'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento), per i rifiuti alimentari e di origine animale da tragitti internazionali viene applicato il Regolamento CE 1069/2009, come stabilito dalle Linee Guida di applicazione approvate con l'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 7 febbraio 2013.

Il concessionario del servizio oggetto del presente capitolato, dopo aver ricevuto formale richiesta di ritiro dei rifiuti a bordo delle navi, dovrà provvedere, a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere, ad applicare le procedure previste dalla normativa vigente in materia e secondo quanto dettagliato e secondo specifiche di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi e dai "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi".

In particolare, rifiuti alimentari e di origine animale da tragitti internazionali sono pertanto sottoposti alla seguente disciplina:

1. Tutte le navi in sosta nei porti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti nei locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi. I rifiuti alimentari devono essere separati da posate in plastica, vasellame, contenitori, involucri, etc. La frazione umida è destinata ad incenerimento;
2. Il servizio di ritiro dei rifiuti di origine alimentare deve essere effettuato a cura del concessionario obbligatoriamente per ogni giorno di permanenza della nave, festivi inclusi, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare. La consegna dei rifiuti di origine alimentare è comunque obbligatoria

relativamente al primo giorno di approdo della nave e l'ultimo giorno di permanenza della stessa e, comunque, ogni 48 ore di sosta della nave in porto;

3. I rifiuti di cui al punto 1) devono essere collocati in appositi imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili ovvero in contenitori stagni di colore nero che devono essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I suddetti sacchi devono riportare la seguente dicitura "RIFIUTI DI CAT. I - DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ELIMINAZIONE – REG.(CE) 1069/2009". I contenitori e/o gli imballaggi a perdere per i rifiuti della categoria in precedenza citata devono essere forniti alla nave dal concessionario del servizio in quantità sufficiente in relazione alla previsione di sosta in porto della nave di cui si tratta;

4. Il servizio di raccolta dei rifiuti, qualora presenti navi all'ormeggio, viene effettuato tutti i giorni, una volta al giorno, dalla ditta concessionaria del servizio con personale adeguatamente formato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti raccolti. Il servizio è effettuato, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare;

5. La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi, abilitati e debitamente riportati nelle relative iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali del concessionario, muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o dei colaggi durante il loro trasporto fino al luogo di smaltimento;

6. Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta è effettuato dall'equipaggio della nave fatta salva l'esplicita diversa richiesta proveniente dalla nave e/o dall'agenzia raccomandataria, nel qual caso tale operazione è effettuata dal personale della ditta concessionaria che potrà applicare l'apposita maggiorazione tariffaria;

8. La consegna dei rifiuti delle navi deve iniziare entro 20 minuti dall'arrivo sottobordo del mezzo di raccolta, decorrenti dall'avvenuta notifica alla nave della presenza del mezzo. Oltre i 20 minuti di attesa la ditta concessionaria potrà applicare l'apposita maggiorazione tariffaria, più avanti indicata;

9. La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti (di qualsiasi genere), apposita ricevuta, timbrata e numerata, dalla quale risultino i seguenti dati:

- Dati identificativi della ditta concessionaria;
- Dati identificativi della nave e quantitativo dei rifiuti ritirati;
- Tipologia dei rifiuti conferiti;
- Data e ora del servizio effettuato;
- Sottoscrizione dell'incaricato del concessionario e del Comandante della nave (o suo delegato);

Completata l'operazione di raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo da tutte le navi, la ditta incaricata del servizio li trasporta presso l'impianto abilitato per lo smaltimento finale tramite termodistruzione. Al fine di far fronte ad eventuali periodi di chiusura non programmati dell'impianto individuato, i rifiuti potranno essere conferiti presso altro impianto abilitato. Dovrà essere quindi comunicato formalmente all'Autorità portuale — e all'Ufficio di Sanità Marittima, la ragione sociale e l'indirizzo dello stesso. Resta inteso che dovranno comunque essere sempre tempestivamente comunicati all'Autorità portuale gli estremi di tutti gli

impianti di conferimento per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. Ai sensi dell'art. 4 della Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009, qualora i rifiuti in questione non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; a tal fine, il concessionario del servizio dovrà munirsi di un apposito contenitore frigo di dimensioni idonee e comunque di capacità non inferiore a 5 mc, da collocarsi nell'area portuale che all'uopo sarà indicata dall'Ente, che dovrà essere alimentato a mezzo collegamento all'impianto elettrico portuale tramite apposita linea; in ogni caso il trasporto allo smaltimento dei citati rifiuti per la termodistruzione dovrà avvenire almeno una volta a settimana. L'aggiudicatario del servizio, qualora non provveda direttamente alla fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento del contenitori frigo, potrà chiedere all'Ente di allocare un punto di fornitura elettrica e sarà tenuto al rimborso degli oneri derivanti da consumo come stabiliti dall'Ente medesimo e che, in ogni caso, non potranno essere inferiori ad Euro 2.500,00/anno, considerato un funzionamento h24 per 365 gg;

11. La ditta concessionaria mantiene sempre puliti e asciutti i veicoli ed i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo che devono essere puliti, lavati e disinfettati con regolarità in modo da mantenerne l'idoneità all'impiego. Per il trasporto dei citati rifiuti la ditta concessionaria potrà avvalersi anche dei mezzi debitamente abilitati inviati dall'impianto presso il quale i citati rifiuti debbono essere conferiti ai fini della loro termodistruzione;

12. Ai fini del servizio di cui alla presente organizzazione:

- a) Per **produttore** s'intende: la nave in sosta, in rada o in porto;
- b) Per **detentore** si intende: la ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti.

13. Le navi di cui sopra assolvono tutti gli obblighi, previsti dal D. Lgs. 152/2006 in capo ai produttori, con la notifica di cui all'art. 6 del d.lgs. 182/2003 e la consegna dei rifiuti al servizio portuale di raccolta.

4.2 Rifiuti prodotti da imbarcazioni da pesca

Tenuto conto che nel porto di Gioia Tauro e di Taureana di Palmi trovano ormeggio imbarcazioni da pesca, sia per lo sbarco del pescato che per la sosta, il servizio che il concessionario dovrà fornire sarà articolato in una raccolta "porta a porta". In base pertanto agli usuali orari di arrivo in porto dopo la campagna di pesca delle unità da pesca, nonché alla luce degli esiti del confronto effettuato con i rappresentanti del ceti peschereccio del porto in questione, il servizio di raccolta dei rifiuti di camera e cucina oltre che di quelli solidi non pericolosi sarà fornito tramite passaggio settimanale del mezzo del concessionario all'uopo utilizzato

4.3 Rifiuti prodotti da imbarcazioni da diporto

- a. imbarcazioni da diporto ormeggiate nell'ambito di aree e specchi acquei in concessione. I concessionari delle aree e specchi acquei finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da diporto organizzano direttamente l'attività di raccolta dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni ivi ormeggiate.
- b. Le imbarcazioni da diporto che ormeggiano presso banchine pubbliche del porto di Gioia Tauro e del porto di Taureana di Palmi dovranno conferire i rifiuti di camera e cucina e quelli solidi non pericolosi assimilabili prodotti a bordo al concessionario del servizio che applicherà le tariffe di cui al Regolamento

per il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Rifiuti di diversa tipologia e/o pericolosi saranno conferiti al concessionario previo accordo con il Comandante dell'imbarcazione da diporto che esplicherà l'esigenza e la tipologia e quantità di rifiuti diversi da quelli di cui al comma che precede. Questi ultimi rifiuti saranno remunerati con le medesime tariffe previste per i micro conferimenti ovvero con quelle previste per le navi commerciali in caso di conferimento di rifiuti liquidi come acque di sentina.

Sia per le imbarcazioni da diporto che per quelle da pesca, il conferimento di oli lubrificanti usati può essere effettuato direttamente dall'unità al rappresentante del Consorzio Obbligatorio Oli Usati, qualora non conferiti al concessionario del servizio. Il conferimento di detti oli è gratuito qualora sia non superata la percentuale di sostanze estranee pari il 5% del volume del rifiuto. In caso contrario, il conferimento dovrà essere effettuato obbligatoriamente al concessionario del servizio che applicherà la tariffa prevista per la tipologia di rifiuto in questione.

Gli oli usati prodotti dalle navi diverse da quelle di cui al presente punto devono essere consegnati al servizio portuale di raccolta rifiuti che provvederà alla raccolta con appositi mezzi (autocisterna, cisterna) ed al successivo conferimento per il recupero al rappresentante locale del Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Il concessionario del servizio potrà, in alternativa, procedere al ritiro degli oli esausti da avviare al recupero richiedendo l'impiego diretto della Ditta rappresentante nel territorio il Consorzio Obbligatorio Oli Usati.

Per l'attività di raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi e quelli di camera e cucina, il concessionario del servizio provvederà a fornire alle citate unità congruo numero di sacchi a perdere destinati alle diverse tipologie di rifiuti, al fine di assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti di che trattasi.

4.4 Acquee reflue comprese le acque di sentina

Le acque reflue sono distinte in:

- a. (*oil*) rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, *sludge*, morchie, ecc.);
- b. (*sewage*) rifiuti liquidi provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave;

La raccolta deve essere richiesta al concessionario del servizio portuale che provvederà ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, cisterne, ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati per lo smaltimento e/o recupero.

I rifiuti di cui al n. 2 lett. b. (*sewage*) verranno ritirati con autospurgo, entro 24 ore dalla richiesta formulata dalle navi interessate, e verranno avviati all'impianto di depurazione più vicino.

Il servizio di raccolta delle acque reflue è organizzato come segue:

1. Le navi impegnate nei traffici commerciali (merci e/o passeggeri) che fanno scalo nel porto di Gioia Tauro devono conferire i rifiuti presenti a bordo prima di lasciare il porto, salvo la deroga prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 182/2003. Tali navi – anche tramite la rispettiva agenzia raccomandataria - devono contattare il servizio di raccolta portuale con congruo anticipo per evitare ritardi alla partenza e devono predisporre la nave e l'attrezzatura necessaria per il travaso dei rifiuti nell'impianto mobile che il concessionario del servizio posizionerà vicino alla nave. Durante le operazioni di travaso delle acque di sentina o altri residui oleosi, la nave interessata al conferimento deve curare e provvedere ad un servizio di sorveglianza continuo, con personale esperto, per procedere, in caso di necessità, all'immediata e comunque tempestiva chiusura delle valvole e per effettuare le altre manovre di intercettazione in caso di fuoriuscita di materiali inquinanti, rottura di manichette o inconvenienti similari. Parimenti il concessionario del servizio deve sottoporre le manichette utilizzate a periodiche verifiche, almeno semestrali, sottoponendo le stesse ad un test di pressione, carico ed allungamento, secondo le indicazioni delle ditte costruttrici delle manichette medesime. Tali verifiche devono essere annotate su uno specifico registro che il concessionario dovrà esibire a richiesta agli organismi di vigilanza. L'autocisterna utilizzata per la raccolta delle acque di sentina o degli altri residui oleosi deve essere dotata di un congruo quantitativo di materiale assorbente per il contenimento di eventuali spargimenti in banchina dei rifiuti liquidi di cui si tratta, nonché di contenitori per la raccolta di eventuali colaggi dai punti di collegamento delle manichette medesime;

2. Per le unità da pesca, le unità addette ai servizi portuali nonché quelle addette ai servizi di Stato, che generalmente effettuano uscite quotidiane o brevi navigazioni nonché per le unità da diporto che, specie durante il periodo invernale, lasciano il porto sporadicamente, in considerazione del fatto che tali unità producono limitati quantitativi di acque di sentina e spesso non sono muniti di attrezzature per l'aspirazione meccanica o il pompaggio delle acque, il concessionario deve organizzarsi per fornire un servizio che utilizzi attrezzature mobili carrellabili che rendano agevole il loro spostamento nei pressi dell'unità da servire e che operino autonomamente l'aspirazione o la ricezione delle acque dalle suddette unità.

4.5 Residui del carico

I comandanti delle navi sono tenuti a conferire al servizio portuale di raccolta rifiuti i residui del carico richiedendo al servizio la predisposizione degli impianti necessari in base al quantitativo ed alla tipologia di residui del carico. I residui del carico devono essere analizzati prima di essere portati fuori dal porto per la preventiva individuazione dell'impianto di smaltimento. Gli oneri economici connessi all'effettuazione delle analisi del rifiuto sono a carico della nave che li ha prodotti.

4.6 Rifiuti associati al carico

Per rifiuti associati al carico si intendono i materiali che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico, ecc.

Per tali rifiuti, prima della loro partenza, le navi sono tenute alla loro consegna alla ditta concessionaria del servizio di raccolta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi; questi ultimi dovranno essere accompagnati dalle relative schede tecniche;
- i rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali si considerano prodotti dalle imprese portuali, di cui all'art. 16 della Legge 84/94, che svolgono le operazioni portuali e devono essere conferiti al servizio portuale di raccolta a spese dell'impresa portuale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'impresa portuale, al termine delle operazioni o dei servizi portuali è tenuta a provvedere alla pulizia delle aree terrestri utilizzate nonché degli specchi acquei portuali eventualmente sporcati, anche accidentalmente durante il lavoro;
- I soggetti di cui sopra possono effettuare le sole operazioni di spazzamento e pulizia delle aree utilizzate e la pulizia degli specchi acquei con proprio personale o affidare tali attività alla ditta concessionaria del servizio di pulizia nell'ambito portuale. Non è consentito utilizzare ditte o personale diverso da quello sopra indicato.
- Ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. 152/2006 le imprese portuali sono detentori dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e movimento delle merci e di qualsiasi altro materiale in ambito portuale.

ARTICOLO 5 - Orario di servizio, maggiorazioni/riduzioni ed addizionali

L'orario normale di espletamento del servizio, ad eccezione di quanto previsto per il servizio in favore dei pescherecci, è compreso tra le ore 07.00 e le ore 16,00 di ciascun giorno e per il sabato tra le ore 07.00 e le ore 12, 00. I presenti orari sono solo indicativi, e potranno subire variazione secondo esigenze di servizio.

Per il porto di Gioia Tauro, considerato il grado di operatività, il servizio di raccolta dei rifiuti *garbage* e dei rifiuti speciali non pericolosi da navi attraccate nel porto di Gioia Tauro verrà effettuato in modo continuativo (sette giorni su sette) dalle ore 06:00 alla ore 22:00, garantendo la reperibilità nelle otto ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Di seguito si riportano casi particolari:

- Il conferimento dei rifiuti fuori da detti orari: maggiorazione della quota fissa del 30%.
- Il conferimento dei rifiuti i giorni festivi: maggiorazione della quota fissa del 50%.
- Il conferimento di rifiuti alimentari provenienti da paesi Extra U.E., da avviare a sterilizzazione: la tariffa a m3 della sezione "Garbage" avrà una maggiorazione del 25%.
- Il conferimento dei Rifiuti differenziati: la tariffa a m3 della sezione "Garbage" avrà una riduzione del 25%.
- Il conferimento dei rifiuti delle imbarcazioni esonerate: riduzione della quota fissa del 30%.

Per ritiri di rifiuti effettuati con personale della ditta concessionaria di servizio si applica la maggiorazione del 20%. A tal fine, si intende per ritiro effettuato con personale della ditta concessionaria quello effettuato direttamente dal personale della stessa che si reca a bordo della nave per l'attività.

Per attese inopere sotto bordo superiori ai venti minuti si applica la maggiorazione tariffaria del 20%. L'attesa inoperosa che dà luogo alla maggiorazione si concretizza allorché il mezzo del servizio di raccolta, giunto sotto bordo alla nave e notificata alla stessa la propria presenza, attende oltre i 20 minuti l'inizio dell'attività di consegna dei rifiuti da parte del bordo.

Le maggiorazioni ed addizionali si applicano unicamente in caso di prestazioni rese.

Per quanto concerne il servizio reso in favore dei pescherecci, lo stesso dovrà essere fornito nelle giornate di mercoledì e sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 19:00 nei mesi da ottobre a marzo, e dalle ore 18:00 alle 20:00 nei mesi da aprile a settembre. Per i pescherecci non si applicano le maggiorazioni sopra indicate, ad eccezione dei casi in cui il servizio venga esplicitamente richiesto fuori dalle fasce orarie ordinarie direttamente dall'unità da pesca.

ARTICOLO 6 - Tariffe

Le tariffe che il concessionario del servizio dovrà applicare per il servizio oggetto della presente procedura, sono di specificate ed elencate in dettaglio nell'Allegato 1 del presente CSD e nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Gioia tauro e Taureana di Palmi. Alle stesse sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il partecipante alla procedura di gara che si aggiudicherà il servizio dovrà applicare le tariffe specificate ed elencate in dettaglio al Regolamento per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi e nei "Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Gioia tauro e Taureana di Palmi, debitamente ridotte in relazione al ribasso d'asta offerto.

Il servizio di ritiro dei rifiuti solidi per le unità navali e le imbarcazioni dei servizi portuali (rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, trasporto merci e passeggeri) sarà effettuato a chiamata da parte dei titolari degli stessi servizi. Al servizio destinato alle dette unità non si applica la tariffa fissa ma unicamente la tariffa discendente dal quantitativo e tipologia dei rifiuti solidi effettivamente conferiti.

Per il conferimento di rifiuti particolari , per micro conferimenti o per conferimenti di limitata entità o per rifiuti ingombranti ma unitari saranno adottate le tariffe relative ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti non prontamente individuabili e/o non identificati devono essere sottoposti ad analisi al fine di classificarli e determinare le modalità ed i costi di smaltimento. I costi delle analisi, stimabili in circa Euro 350,00, sono a carico del soggetto che effettua il conferimento.

Le tariffe che risulteranno dopo l'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario della procedura, costituiranno le tariffe massime applicabili al servizio di cui tratta, in relazione alle varie fattispecie previste.

ARTICOLO 8 - Pagamenti

Il Concessionario del servizio avrà diritto al riconoscimento dei pagamenti da parte degli utenti del servizio, entro 60 gg. dalla data della fattura, per le prestazioni effettuate nella misura prevista dalle tariffe, approvate e rese esecutive con ordinanza dell'Autorità di Sistema portuale.

Lo stesso Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale per effetto del mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse agli utenti del servizio.

ARTICOLO 9 - Requisiti e abilitazioni del partecipante

Il partecipante alla procedura che acquisirà la concessione del servizio, a seguito dell'espletamento della procedura di gara pubblica, dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle seguenti categorie:
 - Categoria 1 classe e – raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e degli assimilabili agli urbani;
 - Categoria 4 classe e – raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi;
 - Categoria 5 classe e – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
2. Dotazione minima delle risorse umane necessarie allo svolgimento del servizio di seguito indicate:
 - n. 1 addetto amministrativo;
 - n. 2 operatori (servizio a terra);
 - n. 1 responsabile tecnico;
3. Capacità tecnica e professionale: il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto almeno un servizio analogo (raccolta rifiuti) a quello oggetto della concessione negli ultimi tre anni antecedenti l'invito alla procedura;
4. Capacità economica e finanziaria: il concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito, nel triennio antecedente l'invito alla procedura, un fatturato specifico, per servizi identici a quello oggetto dell'appalto, non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascuno esercizio finanziario.

Oltre ai suddetti requisiti, il concessionario dovrà garantire la dotazione minima di le attrezzature ed i beni specifici allo svolgimento del servizio così, come di seguito elencate :

Aree	
n. 1	Area per deposito attrezzature e rimessa mezzi.
Mezzi terrestri	
n. 1	Furgone per il ritiro dei bidoncini a bordo nave.
n. 1	Autocarro con impianto scarrabile per il posizionamento ed il ritiro dei cassoni.
n. 1	Autocarro con impianto di autospurgo.
Mezzi nautici	
n. 1	Motobarca per la raccolta dei rifiuti solidi e olio alimentare
n. 1	Motobarca per la raccolta delle acque nere e rifiuti oleosi.
Attrezzature ed impianti	
n. 10	Cassoni scarrabili di varie misure per la raccolta in maniera omogenea

	delle diverse tipologie di rifiuti (es. imballaggi di legno, imballaggi in plastica, Imballaggi in carta e cartone, ferro e acciaio, ecc...).
n. 2	Cisterna scarrabile per la raccolta dei rifiuti liquidi.
n. 1	Isole ecologiche COOU/COBAT, da posizionare nella darsena, per la raccolta degli oli esausti, batterie, filtri dell'olio e stracci sporchi.
n. 1	Autoclave per la sterilizzazione dei rifiuti alimentari provenienti da navi extra europee.
n. 1	Sistema di pompaggio per la raccolta dei rifiuti liquidi prodotti dalle navi.
n. 1	Bobcat

Tutti i mezzi devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categorie 1, 4 e 5).

Tutti i mezzi terrestri devono essere mantenuti in conformità alle norme del Codice della Strada.

Gli impianti fissi a terra devono essere in possesso delle necessarie autorizzazione per lo stoccaggio (D15 e R13) e trattamento dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.).

ARTICOLO 10 - Obblighi ulteriori del concessionario

Sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti ulteriori obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 182/2003, provvedere, a propria cura e spese, ad attrezzare l'area di raccolta dei rifiuti oggetto della procedura con le attrezzature descritte nel presente Capitolato;
- b) mantenere fisse per l'intero periodo di validità della concessione del servizio le tariffe previste dal Capitolato risultanti dopo l'applicazione del ribasso d'asta;
- c) predisporre un modulo, che dovrà essere concertato ed approvato dall'Autorità di sistema portuale (RUP), necessario per registrare ogni operazione di conferimento e dettagliare i quantitativi e le tipologie dei rifiuti ricevuti e gestiti. I moduli compilati dovranno essere inviati all'Autorità di Sistema portuale con cadenza mensile;
- d) indicare la persona responsabile/i dell'attuazione delle prescrizioni del presente Capitolato e degli ulteriori oneri a carico del concessionario;
- e) provvedere all'inoltro mensile all'Autorità di portuale del quadro sinottico completo dei rifiuti raccolti e gestiti, con l'indicazione del centro di smaltimento/recupero utilizzato, secondo un modello da concertare con l'Autorità medesima;
- f) garantire un adeguata formazione del personale ed il relativo aggiornamento professionale; nel corso del periodo di vigenza della concessione;
- g) provvedere al regolare pagamento del canone per le aree affidate in concessione nonché per l'attività oggetto della concessione in relazione al fatturato conseguito;
- h) assicurare la reperibilità per le emergenze h24 per tutti i giorni dell'anno, indicando il nominativo di un referente, con un recapito telefonico mobile;

- i) sono vietati in modo assoluto i depositi temporanei in luogo non autorizzato dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi che fanno scalo a nei porti di riferimento del presente CSA;
- j) provvedere al corretto adempimento degli obblighi discendenti dal D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla redazione del DUVRI; tale documento deve essere elaborato e trasmesso in copia all'Autorità di Sistema portuale entro giorni 30 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- k) fornire ai lavoratori impiegati nel servizio idonei DPI nonché indumenti ad alta visibilità, debitamente marchiati con apposita dicitura (Servizio raccolta rifiuti prodotti dalle navi);
- l) segnalare prontamente all'Autorità, anche a mezzo mail, eventuali situazioni di pericolo o di danno a persone o cose che si fossero prodotti nelle aree interessate al servizio, procedendo immediatamente al transennamento ed alla segnalazione della zona ritenuta pericolosa;
- m) Il ritiro dei rifiuti a bordo delle navi cisterna/gasiere/chimichiere deve essere effettuato esclusivamente utilizzando idonei contenitori in plastica;
- n) la concessionaria non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti di cui al presente appalto senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- o) l'impresa concessionaria è obbligata a provvedere alle assicurazioni previste dalle vigenti norme in materia marittima e quelle per la responsabilità civile verso persone e cose e per eventuali danni causati. Pertanto, l'esecutore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa RCT-RCO per la copertura di danni a cose e persone, con massimale non inferiore ad €. 6.000.000,00. Annualmente dovrà essere consegnata all'Autorità Portuale copia dell'avvenuto pagamento delle assicurazioni suddette;
- p) Applicare nei confronti del proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi delle leggi vigenti nel periodo di durata della concessione, nonché adempiere regolarmente agli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali ed altro previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Gioia Tauro e Taureana di Palmi ed è tenuto agli adempimenti ed alla tenuta dei documenti di cui al d.lgs. n.152/2006.

ARTICOLO 11 - Subingresso, decadenza e revoca

Il subingresso di terzi nella concessione di cui al presente capitolato non è ammesso.

Il concessionario del servizio può decadere dalla concessione nei seguenti casi:

- a) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- b) Per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nella concessione;
- c) Per mancata presentazione o rinnovo della cauzione;
- d) Per mancato versamento entro i termini previsti, dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti;
- e) Per sopravvenuta inidoneità dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio, senza che ne sia seguita sostituzione nei termini assegnati dall'Autorità di Sistema portuale;

Allegato 1: TARIFFARIO

Tariffario per navi

	GARBAGE			OIL			SEWAGE			RIFIUTI PERICOLOSI		
	Quota fissa m ³	Eccedenza oltre 1 m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga
Fino a 600 pass. compreso equipaggio Mercantili 0-3000T.S. Mercantili da 3000 a 6000T.S. Mercantili oltre 6000T.S.	€ 80,00	€ 50,00	€ 75,00	€ 150,00	€ 90,00	€ 20,00	€ 150,00	€ 70,00	€ 10,00	€ 200,00	€ 900,00	€ 10,00
	€ 90,00	€ 50,00	€ 85,00	€ 200,00	€ 90,00	€ 30,00	€ 200,00	€ 70,00	€ 10,00	€ 250,00	€ 900,00	€ 10,00
	€ 110,00	€ 50,00	€ 90,00	€ 250,00	€ 90,00	€ 40,00	€ 250,00	€ 70,00	€ 10,00	€ 300,00	€ 900,00	€ 10,00

Di seguito si riportano casi particolari:

- Il conferimento dei rifiuti fuori da detti orari: maggiorazione della quota fissa del 30%.
- Il conferimento dei rifiuti i giorni festivi: maggiorazione della quota fissa del 50%.
- Il conferimento di rifiuti alimentari provenienti da paesi Extra U.E., da avviare a sterilizzazione: la tariffa a m³ della sezione "Garbage" avrà una maggiorazione del 25%.
- Il conferimento dei Rifiuti differenziati: la tariffa a m³ della sezione "Garbage" avrà una riduzione del 25%.
- Il conferimento dei rifiuti delle imbarcazioni esonerate: riduzione della quota fissa del 30%.

Servizi e noleggio

Sono di seguito elencati i servizi, noleggi ed interventi del Soggetto Gestore aggiuntivi che saranno effettuati su richiesta della nave.

- Fornitura sacchi (capacità 100 litri) 40,00 €
- Noleggio e posizionamento n. 2 cassonetti stradali (1.100 litri) 5,00 €/giorno
- Noleggio cassone scarrabile (28 mc) 70,00 €/giorno
- Noleggio cisterna scarrabile (9 mc) 70,00 €/giorno

- Interventi di pulizia con autobotte 85,00 €/ora
- Interventi di pulizia con trattore e cisterna (29 mc) 100,00 €/ora
- Trattamento acque di zavorra con impianto mobile 0,20 €/mc

Tariffario per unità da pesca e diporto nautico

La tariffa fissa annuale si applica qualora le unità facciano nel corso di un anno un numero di scali nel porto tali che il totale della tariffa fissa giornaliera superi l'importo di quella annuale, dovrà essere corrisposta la tariffa fissa annuale in quanto più conveniente.

Tipologia imbarcazione	Dimensione	Tariffa fissa
Unità da pesca	Unità fino a 14 tsl	3 €/giorno
	Unità da 14,1 a 25 tsl	5 €/giorno
	Unità oltre 25 tsl	10 €/giorno
	Unità fino a 2 tsl	90 €/anno
	Unità da 2,1 a 7 tsl	150 €/anno
	Unità da 7,1 a 14 tsl	230 €/anno
	Unità da 14,1 a 18 tsl	280 €/anno
	Unità da 18,1 a 25 tsl	340 €/anno
	Unità oltre 25 tsl	400 €/anno
Unità da porto	Unità fino a 10 m	3 €/giorno
	Unità da 10,1 a 24 m	5 €/giorno
	Unità oltre 24 m	10 €/giorno
	Unità fino a 6 m	30 €/anno
	Unità da 6,1 a 10 m	40 €/anno
	Unità da 10,1 a 12 m	70 €/anno
	Unità da 12,1 a 14 m	110 €/anno
	Unità da 14,1 a 16 m	150 €/anno
	Unità da 16,1 a 18 m	180 €/anno
	Unità oltre 18 m	450 €/anno
Diritto di chiamata (con preavviso non inferiore a 24 ore)		€ 50
Tariffa rifiuti raccolti a bordo indifferenziati e differenziati		€ 10 per 100 kg
Tariffa rifiuti pericolosi raccolti a bordo		€ 80 per metro

Tipologia imbarcazione	Dimensione	Tariffa fissa
		cubo/150 kg
Tariffa rifiuti acque di sentina e acque nere		€ 200 per metro cubo
Maggiorazione del servizio al di fuori dell'orario previsto		50%
Maggiorazione del servizio nei giorni festivi		100%
Maggiorazione del servizio preavviso inferiore alle 24 ore		20%
Apertura isola ecologica a chiamata		€ 25

Tariffa variabile

Tipologia servizio	Tariffa variabile
Diritto di chiamata (con preavviso non inferiore a 24 ore)	€ 50
Tariffa rifiuti raccolti a bordo indifferenziati e differenziati	€ 10 per 100 kg
Tariffa rifiuti pericolosi raccolti a bordo	€ 80 per metro cubo/150 kg
Tariffa rifiuti acque di sentina e acque nere	€ 200 per metro cubo
Maggiorazione del servizio al di fuori dell'orario previsto	50%
Maggiorazione del servizio nei giorni festivi	100%
Maggiorazione del servizio preavviso inferiore alle 24 ore	20%
Apertura isola ecologica a chiamata	€ 25

- f) Per mancato rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti;
- g) Per mancata reiterata inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

La decadenza è dichiarata dall'Autorità Portuale con le garanzie partecipative previste dalla L. 241/90 e s.m.i., previo esame delle deduzioni del concessionario e comporta l'incameramento della garanzia.

La concessione è revocata con le garanzie partecipative previste dalla L. 241/90 e s.m.i., senza diritto ad indennizzi o risarcimenti, qualora il Concessionario non sia più in grado di gestire ulteriormente il servizio.

Gioia Tauro li 19 GIU. 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA (CP) Andrea AGOSTINELLI

